



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 452/13/CONS**

**CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLO SCHEMA DI REGOLAMENTO IN  
MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE SULLE RETI DI  
COMUNICAZIONE ELETTRONICA E PROCEDURE ATTUATIVE AI SENSI  
DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2003, N. 70**

## **L'AUTORITÀ**

NELLA sua riunione del Consiglio del 25 luglio 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n. 177, e s.m.i.;

VISTI, in particolare, l’articolo 1, comma 6, lettera b), nn. 3 e 4-bis, i quali, rispettivamente, dispongono che la Commissione per i servizi e i prodotti dell’Autorità “*vigila sulle modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa, fatte salve le competenze attribuite dalla legge a diverse autorità, e può emanare regolamenti, nel rispetto delle norme dell’Unione europea, per la disciplina delle relazioni tra gestori di reti fisse e mobili e operatori che svolgono attività di rivendita di servizi di telecomunicazioni*” e “*svolge i compiti attribuiti dall’articolo 182-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni*” e l’articolo 1, comma 6, lettera c), n. 2, il quale dispone che il Consiglio dell’Autorità “*garantisce l’applicazione delle norme legislative sull’accesso ai mezzi e alle infrastrutture di comunicazione, anche attraverso la predisposizione di specifici regolamenti*”;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*” pubblicata nel Supplemento ordinario n. 136 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 novembre 1995, n. 270, e s.m.i., a cui fa rinvio il citato articolo 1, comma 6, lettera c), n. 14, della legge 31 luglio 1997, n. 249, disponendo che “*il Consiglio esercita tutte le altre funzioni e poteri previsti nella legge 14 novembre 1995, n. 481, nonché tutte le altre funzioni dell’Autorità non espressamente attribuite alla commissione per le infrastrutture e le reti e alla commissione per i servizi e i prodotti*”;

VISTO, in particolare, l’articolo 2, comma 5, della legge 14 novembre 1995, n. 481, il quale dispone che “*Le Autorità operano in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione; esse sono preposte alla regolazione e al controllo del settore di propria competenza*”;



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 settembre 2003, n. 214, e s.m.i.;

VISTI, in particolare, l’articolo 1, comma 1, lettera f), del citato decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, che individua l’autorità nazionale di regolamentazione nel settore delle comunicazioni elettroniche nell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, e l’articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 259/2003, a norma del quale “*I provvedimenti riguardanti l’accesso o l’uso di servizi e applicazioni attraverso reti di comunicazione elettronica, da parte degli utenti finali, rispettano in diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dai principi generali del diritto dell’Unione europea. Qualunque provvedimento di questo tipo riguardante l’accesso o l’uso di servizi e applicazioni attraverso reti di comunicazione elettronica, da parte degli utenti finali, che ostacolasse tali diritti o libertà fondamentali può essere imposto soltanto se appropriato, proporzionato e necessario nel contesto di una società democratica e la sua attuazione deve essere oggetto di adeguate garanzie procedurali conformemente alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e ai principi generali del diritto dell’Unione europea, inclusi un’efficace tutela giurisdizionale e un giusto processo. Tali provvedimenti sono adottati soltanto nel rispetto del principio della presunzione d’innocenza e del diritto alla protezione dei dati personali. Deve essere garantita una procedura preliminare equa ed imparziale, che fra l’altro assicuri il diritto della persona o delle persone interessa tedi essere ascoltate, fatta salva la necessità di presupposti e regimi procedurali appropriati in casi di urgenza debitamente accertata conformemente alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Deve essere garantito il diritto ad un controllo giurisdizionale efficace e tempestivo*”;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633 recante “*Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia del 16 luglio 1941, n. 166, e s.m.i.;

VISTI, in particolare, l’art. 182-*bis* della legge del 22 aprile 1941, n. 633, come introdotto dall’articolo 11, comma 1, della legge 18 agosto 2000, n. 248, il quale attribuisce all’Autorità funzioni di vigilanza da svolgere in coordinamento con la Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), ciascuna nell’ambito delle rispettive competenze previste dalla legge, al fine di prevenire ed accertare violazioni delle prescrizioni in materia di diritto d’autore e l’articolo 182-*ter* secondo il quale “*gli ispettori, in caso di accertamento di violazione delle norme di legge, compilano processo verbale, da trasmettere immediatamente agli organi di polizia giudiziaria per il compimento degli atti previsti dagli articoli 347 e seguenti del codice di procedura penale*”;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società*



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

*dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*”, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 61 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 aprile 2003, n. 87;

VISTI, in particolare, gli articoli 14, 15 e 16 del citato decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, i quali dispongono che l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse, agendo immediatamente per rimuovere le informazioni illecite o per disabilitarne l'accesso;

VISTO, inoltre, l'articolo 17 del citato decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, il quale dispone, al comma 3, che *“Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente.”*;

RILEVATO, altresì, che a norma dell'articolo 4 del citato decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, i *“diritti d'autore”* e i *“diritti assimilati”* sono esclusi dall'applicazione delle specifiche disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, concernenti il divieto, nel cosiddetto *“ambito regolamentato”*, di *“limitare la libera circolazione dei servizi della società dell'informazione provenienti da un prestatore stabilito in un altro Stato membro”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante il *“Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”*, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208, e s.m.i.;

VISTO, in particolare, l'articolo 3 del citato decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, il quale include, tra i principi fondamentali del sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, *“la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione, la tutela dei diritti d'autore e di proprietà intellettuale”*;

VISTO, altresì, l'articolo 32-bis, comma 2, lettera b), del citato decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, il quale dispone che *“I fornitori di servizi di media audiovisivi operano nel rispetto dei diritti d'autore e dei diritti connessi, ed in particolare: (...) b) si astengono dal trasmettere o ri-trasmettere, o mettere comunque a disposizione degli utenti, su qualsiasi piattaforma e qualunque sia la tipologia di servizio offerto, programmi oggetto di diritti di proprietà intellettuale di terzi, o parti di tali programmi, senza il consenso di titolari dei diritti, e salve le disposizioni in materia di brevi estratti di cronaca”* e l'art. 1-ter, comma 8, il quale dispone che *“In ipotesi di violazione dei principi fondamentali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia e, in particolare, di violazioni rilevanti ai sensi delle disposizioni di cui ai commi 2, lettere da a) a c), e 4, lettera a), nonché degli articoli 32 e 32-bis, l'Autorità*



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

*può disporre la sospensione di ricezione o ritrasmissione di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 4, ovvero non soggetti alla giurisdizione di alcuno Stato membro dell'Unione europea, ma i cui contenuti o cataloghi, sono ricevuti direttamente o indirettamente dal pubblico italiano. A tale fine, ed a seguito dell'adozione di un formale richiamo, l'Autorità può altresì ordinare al fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato o all'operatore di rete o di servizi sulla cui piattaforma o infrastruttura sono veicolati programmi, di adottare ogni misura necessaria ad inibire la diffusione di tali programmi o cataloghi al pubblico italiano. In caso di inosservanza dell'ordine, l'Autorità irroga al fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato o all'operatore di rete o di servizi una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 ad euro 150.000,00";*

VISTA la direttiva 98/34/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, come modificata dalla direttiva 98/48/CEE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 204 del 21 luglio 1998, ed in particolare l'articolo 8, paragrafo 2;

VISTA la Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni "A coherent framework to boost confidence in the Digital Single Market of e-commerce and other online services" – COM(2011) 942 final dell'11 gennaio 2012;

TENUTO CONTO della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in materia di tutela del diritto d'autore e di commercio elettronico;

VISTA la delibera n. 668/10/CONS del 17 dicembre 2010, recante "Lineamenti di provvedimento concernente l'esercizio delle competenze dell'Autorità di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica", pubblicata sul Supplemento ordinario n. 3 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 gennaio 2011, n. 1;

VISTA la delibera n. 398/11/CONS del 6 luglio 2011, recante "Consultazione pubblica sullo schema di regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 luglio 2011, n. 163;

CONSIDERATO che lo schema di regolamento allegato alla citata delibera n. 398/11/CONS è stato notificato alla Commissione europea, ai sensi della direttiva n. 98/34/CE, in data 1° agosto 2011, per il tramite dell'Unità centrale di notifica presso il Ministero dello sviluppo economico;

VISTE le osservazioni trasmesse in data 3 novembre 2011 dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, della citata direttiva 98/34/CE;

VISTA la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante "Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'articolo 11 del



# Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;

CONSIDERATO quanto segue:

- il quadro normativo in materia di diritto d’autore e nuovi media include una serie di interventi legislativi, anche di matrice europea, il cui disposto si interseca in più punti con le competenze dell’Autorità come definite dalle leggi nn. 481/95 e 249/97. In via generale, le leggi citate attribuiscono all’Autorità, in quanto autorità nazionale preposta alla regolazione e al controllo del settore di propria competenza, la vigilanza sulle modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti e la potestà di emanare regolamenti, nel rispetto delle norme dell’Unione europea, per la disciplina delle relazioni tra gestori di reti fisse e mobili e operatori che svolgono attività di rivendita di servizi di telecomunicazioni. Il potere di regolamentare il settore delle comunicazioni elettroniche è stato ribadito dall’articolo 1, comma 1, lettera f), del Codice delle comunicazioni elettroniche, che ha individuato l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni quale l’autorità nazionale di regolamentazione nel settore delle comunicazioni elettroniche;
- a tali generali attribuzioni dell’Autorità si è affiancato lo specifico riconoscimento di competenze in materia di proprietà intellettuale ad opera della legge 18 agosto 2000, n. 248 che, nell’aggiornare le disposizioni della legge n. 633/41 (la c.d. “Legge sul diritto d’autore”), ha introdotto l’articolo 182-*bis*, con cui sono stati attribuiti all’Autorità e alla SIAE poteri di vigilanza “*nell’ambito delle rispettive competenze previste dalla legge*”. Il comma 3 di tale articolo attribuisce altresì all’Autorità poteri di ispezione, da espletarsi tramite i propri funzionari in coordinamento con gli ispettori della SIAE, con l’obbligo di informare gli organi di polizia giudiziaria in caso di accertamento delle violazioni;
- di particolare rilievo risultano, poi, le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 70 del 2003, di recepimento della direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico, che traccia contenuti e limiti delle responsabilità dei prestatori di servizi della società dell’informazione a seconda che svolgano attività di *mere conduit*, di *caching* e di *hosting* di opere digitali. Tale normativa, nell’introdurre il doppio binario di tutela – giudiziaria e amministrativa – prevede che l’autorità “*amministrativa avent[e] funzioni di vigilanza*” possa esigere, al pari di quella giudiziaria, che il prestatore di servizi “*impedisca o ponga fine alle violazioni commesse*”, una volta che lo stesso è stato reso edotto della illiceità dei contenuti trasportati o diffusi;
- alle previsioni suddette si sono aggiunti, nel 2010, gli specifici poteri di regolazione attribuiti dall’articolo 32-*bis* del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, che ha modificato il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, il quale impone ai fornitori di servizi di media il rispetto dei diritti d’autore e dei diritti connessi nell’esercizio della propria attività. Tale disposizione prevede che l’Autorità adotti le disposizioni regolamentari necessarie per rendere effettiva l’osservanza dei limiti e dei divieti di cui alla norma citata;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

- per esercitare le proprie competenze in materia, l’Autorità ha indetto due consultazioni pubbliche. La prima, approvata con delibera n. 668/10/CONS del 17 dicembre 2010, a valle di un’articolata fase di analisi, confluita nell’Indagine conoscitiva in materia di diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica pubblicata nel febbraio 2010, era relativa a linee di intervento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica. A seguito di questa prima consultazione l’Autorità ha sottoposto a consultazione pubblica uno “*Schema di regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica*”, con delibera n. 398/11/CONS del 6 luglio 2011;
- a seguito della consultazione indetta con la citata delibera n. 398/11/CONS si è sviluppato un ampio dibattito in seno alla comunità d’interesse sul tema della tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica. Oltre ai contributi pervenuti in sede di consultazione, l’Autorità ha tenuto conto di quanto emerso dalle audizioni parlamentari, dalle interlocuzioni intercorse con la Commissione europea e dai lavori del workshop “*Il diritto d’autore online: modelli a confronto*”, organizzato dall’Autorità in data 24 maggio 2013, nel corso del quale sono stati approfonditi con le categorie dei soggetti interessati i diversi approcci legislativi e regolamentari adottati a livello europeo e internazionale ed europeo nell’ambito di un aperto dibattito sulle questioni più rilevanti in materia;
- sulla base di tutti gli elementi acquisiti, l’Autorità ha provveduto ad elaborare un nuovo schema di regolamento tenendo conto degli elementi acquisiti nell’ampio dibattito di cui sopra e dei più recenti approcci in tema di regolazione del diritto d’autore online;

CONSIDERATO che l’azione dell’Autorità è principalmente finalizzata a fornire strumenti di rapido intervento nei confronti dei fenomeni massivi di violazioni del diritto d’autore online. Inoltre, l’intervento dell’Autorità si propone come alternativo, e non sostitutivo, rispetto a quello dell’autorità giudiziaria, essendo prevista l’archiviazione del procedimento amministrativo laddove una delle parti adisca l’autorità giudiziaria;

CONSIDERATO che nelle materie espressamente indicate dalla direttiva sul commercio elettronico, tra le quali la tutela del diritto d’autore, si applica il principio del paese di destinazione anziché quello del paese di origine e, pertanto, trova applicazione la giurisdizione italiana nel perseguimento delle eventuali violazioni riconducibili al territorio nazionale;

CONSIDERATO che nell’applicazione della disciplina del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica è necessario operare il bilanciamento tra i diversi diritti in gioco, rispettando la libertà di espressione e di manifestazione del pensiero, il diritto alla privacy e l’accesso dei cittadini alla cultura e ad internet, alla luce di quanto sancito dall’ordinamento dell’Unione in materia di comunicazioni elettroniche, e tutelando il diritto d’autore e la remunerazione del titolare dei diritti;

CONSIDERATO che per pervenire ad un adeguato bilanciamento di tali diritti è opportuno individuare strumenti volti a perseguire sia obiettivi di tipo educativo e



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

promozionale che di rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, i quali, congiuntamente, consentono di contrastare efficacemente la cosiddetta “pirateria online”. In quest’ottica si motiva la scelta di intervenire sul duplice piano della predisposizione di misure dirette, da una parte, ad incentivare lo sviluppo dell’offerta legale di opere digitali e l’educazione del pubblico alla corretta fruizione delle stesse e, dall’altra, alla vigilanza, all’accertamento e alla cessazione delle violazioni del diritto d’autore o dei diritti connessi, comunque realizzate, poste in essere sulle reti di comunicazione elettronica;

CONSIDERATO che, al fine di incentivare la fruizione legale di opere digitali protette dal diritto d’autore, appare opportuno prevedere strumenti educativi innovativi, da sviluppare di concerto con gli operatori di settore, quali misure automatiche di reindirizzamento temporaneo a pagine web che contengano indicazioni volte a formare e consolidare condotte virtuose di utilizzo legale delle opere;

CONSIDERATO che, nell’ottica della realizzazione di una efficace protezione dei diritti d’autore nei confronti delle violazioni poste in essere online, gli articoli 14, 15 e 16 del citato d.lgs. n. 70/2003, di recepimento della direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico, precisano, con riferimento alle diverse tipologie di attività dei fornitori di servizi intermediari (*mere conduit, caching e hosting*), le condizioni al verificarsi delle quali essi non sono responsabili del contenuto delle informazioni trasmesse o memorizzate. Inoltre, l’articolo 17, comma 3, del citato d. lgs. 70/2003 prevede la responsabilità civile del prestatore di servizi “*nel caso in cui, richiesto dall’autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l’accesso a detto contenuto (...)*”. Nel rispetto di tale cornice normativa, dunque, può essere richiesto ai prestatori di servizi di “*agire prontamente*”, nell’ambito dei mezzi tecnici di cui dispongono, per “*impedire l’accesso*” ai contenuti in violazione della legge. L’esplicazione dei poteri dell’Autorità in materia può articolarsi in una graduazione degli interventi, che saranno più selettivi e diretti unicamente al contenuto laddove sulla pagina internet si verificano occasionali violazioni del diritto d’autore, mentre, laddove la violazione sia massiva, occorrerà un intervento maggiormente incisivo;

RILEVATO, in particolare, che i considerando da 45 a 48 della direttiva sul commercio elettronico, 2000/31/CE chiariscono che:

*“(45) Le limitazioni alla responsabilità dei prestatori intermedi previste nella presente direttiva lasciano impregiudicata la possibilità di azioni inibitorie di altro tipo. Siffatte azioni inibitorie possono, in particolare, essere ordinanze di organi giurisdizionali o autorità amministrative che obbligano a porre fine a una violazione o impedirla, anche con la rimozione dell’informazione illecita o la disabilitazione dell’accesso alla medesima.*

*(46) Per godere di una limitazione della responsabilità, il prestatore di un servizio della società dell’informazione consistente nella memorizzazione di informazioni deve agire immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitare l’accesso alle medesime non appena sia informato o si renda conto delle attività illecite. La*



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

*rimozione delle informazioni o la disabilitazione dell'accesso alle medesime devono essere effettuate nel rispetto del principio della libertà di espressione e delle procedure all'uopo previste a livello nazionale. La presente direttiva non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di stabilire obblighi specifici da soddisfare sollecitamente prima della rimozione delle informazioni o della disabilitazione dell'accesso alle medesime.*

*(47) Gli Stati membri non possono imporre ai prestatori un obbligo di sorveglianza di carattere generale. Tale disposizione non riguarda gli obblighi di sorveglianza in casi specifici e, in particolare, lascia impregiudicate le ordinanze emesse dalle autorità nazionali secondo le rispettive legislazioni.*

*(48) La presente direttiva non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di chiedere ai prestatori di servizi, che detengono informazioni fornite dai destinatari del loro servizio, di adempiere al dovere di diligenza che è ragionevole attendersi da loro ed è previsto dal diritto nazionale, al fine di individuare e prevenire taluni tipi di attività illecite.”;*

CONSIDERATO che, fermo restando il divieto di prevedere in capo ai prestatori di servizi obblighi di sorveglianza di carattere generale, i medesimi, per godere dell'esonero dalla responsabilità, ai sensi degli articoli 14, 15 e 16 del decreto sul commercio elettronico, devono agire immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitare l'accesso alle medesime non appena siano informati o si rendano conto delle attività illecite, nella salvaguardia della proporzionalità delle misure inibitorie rispetto alla gravità delle violazioni e assicurando, nel contempo, l'osservanza del principio della libertà di espressione e delle procedure all'uopo previste a livello nazionale;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della direttiva 2001/29/CE “*Gli Stati membri prevedono adeguate sanzioni e mezzi di ricorso contro le violazioni dei diritti e degli obblighi contemplati nella presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie a garantire l'applicazione delle sanzioni e l'utilizzazione dei mezzi di ricorso. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.”;*

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2, della direttiva 2004/48/CE “*1. Gli Stati membri definiscono le misure, le procedure e i mezzi di ricorso necessari ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale di cui alla presente direttiva. Tali misure, procedure e mezzi di ricorso sono leali ed equi, non inutilmente complessi o costosi e non comportano termini irragionevoli né ritardi ingiustificati. 2. Le misure, le procedure e i mezzi ricorso sono effettivi, proporzionati e dissuasivi e sono applicati in modo da evitare la creazione di ostacoli al commercio legittimo e da prevedere salvaguardie contro gli abusi.”;*

CONSIDERATO che al fine di bilanciare i diversi interessi fondamentali coinvolti, secondo costante giurisprudenza europea, nella scelta tra le misure astrattamente possibili occorre privilegiare quelle che risultino maggiormente idonee a raggiungere lo scopo prefissato incidendo nella minore misura possibile sulle libertà in questione;





# Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

RITENUTO che, in tale quadro, le due tipologie di misure previste dalla direttiva sul commercio elettronico (2000/31/CE) e dal decreto nazionale di recepimento (70/2003) e cioè “*la rimozione dell’informazione illecita o la disabilitazione dell’accesso alla medesima*” vanno individuate in relazione alle caratteristiche e alla gravità delle violazioni accertate e in applicazione dei criteri di gradualità e proporzionalità. Al riguardo, si pone la seguente alternativa: da una parte, lasciare i prestatori di servizi del tutto liberi di scegliere il tipo di intervento da porre in essere, ordinando semplicemente di porre fine alla violazione; dall’altra indicare il tipo di intervento, lasciando ai prestatori di servizi l’individuazione delle modalità tecniche per darvi attuazione;

CONSIDERATO che sul contenuto dell’ordine da impartire nei confronti dei prestatori di servizi verte la causa di rinvio pregiudiziale C-314/12 UPC Telekabel, tuttora pendente, e che alla causa ha dato origine proprio la richiesta di impartire un ordine generale, è apparso allo stato preferibile indicare esplicitamente le due misure previste dal decreto n. 70/2003, ossia la rimozione selettiva e la disabilitazione dell’accesso. In particolare, esse dovrebbero essere modulate come segue:

1. *Rimozione selettiva del contenuto illecito*: La misura della rimozione selettiva del contenuto illecito è applicabile nei casi in cui il sito ospiti sia contenuti legali che contenuti illegali e non abbia quale finalità prevalente quello della pirateria informatica, mettendo sistematicamente a disposizione del pubblico opere tutelate dal diritto d’autore senza averne l’autorizzazione. Tale misura risulta implementabile dai prestatori di servizi per i *server* collocati sul territorio nazionale, mentre, nel caso di *server* collocati all’estero, si tratta di una misura che non appare opportuno prevedere in quanto implicherebbe il ricorso a tecniche di filtraggio non compatibili con la recente giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea;
2. *Disabilitazione dell’accesso al contenuto illecito*: La misura della disabilitazione dell’accesso al contenuto illecito, che comporta il blocco dell’IP e/o della risoluzione DNS appare la più idonea sia per le ipotesi di pirateria massiva, sia nel caso di siti con *server* situati all’estero. Tale misura potrebbe anche essere “aggirata” dal pubblico nazionale mediante l’accesso alle opere per altre vie (cd. *proxy* esteri). Essa ha tuttavia un effetto collaterale positivo, in quanto, accedendo attraverso il *proxy*, il sito non viene remunerato in base alla pubblicità parametrata seguendo il numero degli accessi, potendo così comportare un forte incentivo al consumo di prodotti “legali”;

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 71, comma 2-*quater*, del citato Codice delle comunicazioni elettroniche, in recepimento dell’articolo 21 della direttiva 2002/22/CE, come modificata dall’articolo 1 della direttiva 2009/136/CE, l’Autorità può chiedere alle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di diffondere informazioni, in forma standardizzata, che riguardano, tra l’altro, le violazioni del diritto d’autore e dei diritti connessi. In tale quadro è opportuno prevedere, altresì, la possibilità di



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

ordinare ai prestatori di servizi, nei casi in cui è stata accertata la presenza di opere digitali diffuse in violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi, di procedere al reindirizzamento automatico verso una pagina internet redatta secondo modalità individuate dall'Autorità;

RITENUTO OPPORTUNO, stanti la particolare rilevanza e complessità tecnica della materia oggetto di regolamentazione e le rilevanti modifiche introdotte nel nuovo schema di provvedimento, di sottoporre a consultazione pubblica il predetto schema di regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica nonché di provvedere alla notifica dello stesso alla Commissione europea ai sensi della direttiva 98/34/CE;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione servizi media;

UDITE le relazioni dei Commissari Francesco Posteraro e Antonio Martusciello, relatori ai sensi dell'articolo 31 del "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità";

## **DELIBERA**

### **Articolo unico**

1. È sottoposto a consultazione pubblica lo "Schema di regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70", di cui all'allegato A alla presente delibera, di cui forma parte integrante e sostanziale.
2. Le modalità di consultazione sono riportate nell'allegato B alla presente delibera.
3. Le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno pervenire entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità.

Roma, 25 luglio 2013

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Francesco Posteraro

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Francesco Sclafani